

31

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Aprile 1861.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Convalidazione di due Decreti indata 18. Agosto 12. Settembre
1860 per modificazioni alla Tariffa Daziaria

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1^o Corriganii.

- » 2^o Berzini
- » 3^o Lanardelli
- » 4^o Pasini
- » 5^o Ricci Vinz
- » 6^o Blumenthal
- » 7^o Allievi
- » 8^o Bentea
- » 9^o Lanza Gio.

Relatore Allievi

Adottata nella tornata del 27. Maggio 1861.

Relazione alla Camera
dei Deputati

Dovini, 9 Marzo 1861

Ap 7907
749

Agosto

S. collontengono all'approvazione Due
Decreti di modificaione alla Tariffa
tarifaria portante la data 18 Agosto
1860. R. 4.228. 2308.

Signori

M. D. M.

*D*a me questa imperiosamente sentita di
una tariffa canale uniforme per
tutte le provincie amesse o collegate in
seguito ai fatti avvenimenti della
prima metà dell'anno 1859, all'impos-
sibilità quasi assoluta di stabilire tariffe
rispondenti alle condizioni economiche
di ciascheduna delle due parti
genza che non permetterà stessa appro-
priate, quanto per la difensibilità dei
principii a cui si sono inspirati i regol-
amenti, consigliarono di tenersi ad
alcune più ovvie modificazioni, si-
guali furono introdotte nella riforma
fra l'antica tariffa delle Province
parte che prontamente pubblicata, venne
posta generalmente in esecuzione.
*N*on tarderemo però a manifestare alcuni dei
conveniente prevedibili insenativi, da una
misura così tanta rilevanza, così affatto
per recare riparo ai più gravi che il
Sole invia. Dopo essersi concertato col
Ministero degli Affari esteri e con quello
d'istruzione, Industria e commercio
pronuova la ammessa Tariffa Regia por-
tante la data del 18 Agosto u.s. R. 4.228.

Riguardo le categorie di Mariffa concernenti
alle malorie feriti e loro componenti, ai
servizi, cioè, di terra, di canapa e di colonia
di lana e di seta, e dai relativi filati.

Duesti servizi sebbene non facessero sollempre a tanti
decreti, pure non erano meno considerabili
il contrabbando con Savona luogo, sia con
ispezione in grande per il traffico di
varie e vasta frontiera che separa la
Lombardia dalla Toscana dal Triveneto,
sia per le minute e forse non meno per
nuove intuizioni clandestine opera-
te a talo doppio percorso, al che porta co-
ndannata il più volume e la più gran
parte dell'oggetto. E' offerta in contro il beneficio
di quattro e cinque lire che ne rimbalza
verso un peso di alberelli chilogrammi.
Caro Signore, e l'esperienza ha confermato la
previsione, che ad impari qualche fisco si
affatto contrabbando comunque contra-
ris all'intervento del tesoro che a questo
della morale polizia effettivamente contiene
una riformazione nei relativi diritti. Questo
è quello scopo a cui provvede il Regio Decreto
presentato, spera il Consigliere sia
anche per valente la vostra approva-
zione.

Non che tra le modificazioni così introdotte
alla Mariffa, quella che riguarda i decreti
di lana spela anche molti altri e certe
avvenimenti bravaia spesso in materia
avvolti conderba inviati per la Cittadella
riconosciuta, si dimostrasse il non solido

(Dai rodati i foltati) e scarassati sono
imposte discorsente, si venne in pen-
siero di sollecitare al L. M. un altro Decre-
to che portasse la data del successivo Set-
tembre 1860, con cui rimane stabili-
tata una tassa uniforme per i tessuti
indotti, nella misura di L. 1.40 il chilo
gramma, quale medie fra le più ba-
danti, tanto calcolo della pescazione
necessaria tra quelli meno leggieri e
più maggior prezzo, e quelli più leggieri
di minor valore.

Il Ministero dell'Finanza ritirava che anche
questo secondo decreto che ha l'obiettivo di
preferire i tessuti in via d'opportuna
variazione legislativa,

Progetto di legge

Il Ministro

Anticole lusco

Sono approvate le modificazioni alla tariffa
generale delle Dogane sui diritti d'entrata
riguardo ad alcuni tessuti e filati, san-
cita coi Regis-Decreti 18 agosto e 12 settem-
bre 1860.

W 31.

Progetto di legge presentato dal Ministro
delle Finanze (Bartoggi)

Convaldazione di due Decreti di modificaione
alla tariffa doganiera in data 18. agosto
e 21. settembre 1860

Primita del 15 aprile 1861.

384
Officina
SESSIONE 1861

N° 51-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**TORRIGIANI, BERTINI, ZANARDELLI, PASINI, RICCI VINCENZO,
PLUTINO, ALLIEVI, BERTEA, LANZA GIOVANNI**
sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 15 aprile 1861

**Convalidazione di due decreti di modifica alla tariffa
daziaria, in data 18 e 21 settembre 1860.**

I agosto

Tornata del 22 maggio 1861

SIGNORI,

Il progetto di legge, che propone si approvino alcune modificazioni della tariffa daziaria portate da reali decreti 18 agosto e 12 settembre 1860, non ha sollevato obbiezioni in alcuno degli uffizi; la Commissione unanime lo raccomanda al voto favorevole della Camera.

Il decreto 18 agosto è inteso a modificare i diritti che erano stabiliti per alcune materie tessili, filati e tessuti, nella tariffa del 9 luglio 1859, e specialmente per le tele di lino e di canapa, e pei filati e tessuti di cotone e di lana. Il decreto del 12 settembre non porta che una leggera variazione ai dazii pagati pei tessuti di lana e pelo, anche misti di filo e cotone, affine di ridurre in una sola due varietà dei dazi medesimi applicabili a merci, la cui diversità, non essendo facile a verificarsi, offre materia frequente di contestazioni.

La vostra Commissione, inspirandosi pur essa ai grandi principi del libero scambio, che informa ormai tutti i rami della nostra economica amministrazione, e persuasa che i dazi miti sieno il miglior correttivo del contrabbando e la più seria guarentigia anche per gli scopi fiscali della tariffa daziaria, non esita a venirvi proporre l'approvazione dei ricor-

(51-A)

dati reali decreti. Le riduzioni portate dal primo di essi ammontano al terzo circa sull'antico dazio; e per alcuni pochi articoli arrivano sino alla metà. Il decreto del 12 settembre applica un nuovo dazio di lire 1 40, in luogo di due in lire 1 e lire 1 50 al chilogramma, prima esistenti.

La vostra Commissione si propose anche di conoscere quanto estesa applicazione avessero avuto i due decreti, la cui approvazione vi è ora richiesta, e ciò la condusse naturalmente a ricorrere la serie degli atti, pei quali era fatto uno de' più notevoli passi verso l'unificazione degli interessi delle diverse provincie italiane, pubblicandosi anche nelle provincie del mezzodì la tariffa del 9 luglio 1839, di cui quei decreti non sono che una variazione.

La tariffa daziaria italiana entrò in vigore nelle provincie napolitané a datare dal 24 settembre 1860. Non essendo effettuata ancora a quell'epoca l'annessione, e volendosi procedere con qualche gradazione e qualche temperamento nel passaggio dall'antico sistema proibitivo a quello della libertà, erano conservati tuttavia per eccezione alcuni dazii più elevati, i quali pressoché tutti disparvero in forza del decreto 28 settembre del dittatore Farini. Le sole eccezioni che tuttavia sussistono sono: all'importazione un dazio maggiore per le lastre e per i vetri; ed all'esportazione un dritto di spedizione sugli olii e sugli stracci che sono mandati fuori per la via di mare.

Nelle provincie siciliane la tariffa doganale del 9 luglio ha forza dal 1º gennaio 1861. Essa vi fu pubblicata in sostituzione dell'antica tariffa siciliana, chiamatavi a vita fin dal giugno del 1860. Nel decreto del 18 dicembre del luogotenente Montezemolo, il quale ordinava l'introduzione della tariffa italiana, le sole eccezioni mantenute erano quelle del dazio di entrata sopra i tabacchi, e del dazio di uscita sullo zolfo e sugli olii.

Tanto nella tariffa pubblicata a Napoli, come in quella pubblicata per la Sicilia si trovano già introdotte le disposizioni portate dai due regii decreti, su cui versa l'attuale progetto di legge.

Nei trattati esistenti tra diverse estere potenze e l'antico reame di Napoli erano anche stipulati diritti differenziali, e però alle provenienze con legni di bandiera nazionale, o di bandiera assimilata, in forza di essi trattati, alla bandiera nazionale, era accordata una riduzione del 10 per 100 nella liquidazione dei dazi. Il temperamento adottato per Napoli a riguardo di cotali diritti differenziali è diverso da quello che fu adottato per la Sicilia. A Napoli si aggiunge, a norma del decreto 28 dicembre 1860, ai diritti portati dalla tariffa una straordinaria addizionale del 10 per 100, che non è da confondersi con il decimo di guerra, e quel 10 per 100 è poi detratto per tutte le provenienze con bandiera nazionale o bandiera assimilata alla nazionale.

Nella Sicilia è completamente abolita per espressa disposi-

(31-A)

zione del decreto del 16 dicembre, la riduzione del 10 per cento, ed è adottato un trattamento eguale per tutte le bandiere, senza distinzione fra la bandiera nazionale e le estere. Probabilmente nella disposizione accolta per Napoli si ebbe di mira di assicurare alla bandiera di quelle provincie il vantaggio delle riduzioni e dei favori, di cui già prima essa godeva per reciproco nei porti delle estere potenze, che avevano stipulato trattati con l'antico reame.

Una tale condizione di cose è differenza di trattamento non saprebbe tuttavia più lungamente sussistere, in faccia alla fondamentale unità politica del regno. E di somma importanza che nei diversi porti di un medesimo Stato non rimangano in vigore norme differenti, come è del pari di somma importanza che le nazioni estere accordino un trattamento uniforme alla nostra bandiera, senza riguardo a provenienze da questo o quel punto delle coste italiane.

La Commissione, senza pregiudizio di quelle trattative che devono intendere a far riconoscere l'unità del nostro diritto pubblico in confronto delle estere potenze, ed a far scomparire ogni traccia dei trattati commerciali degli antichi Stati italiani, trova che la via tornerebbe tanto più facile quando si continuasse nel sistema, che va più francamente nell'applicazione della libertà, abbandonando il principio dei diritti differenziali, senza attendere alle laboriose transazioni dei compensi e delle riduzioni reciproche.

La vostra Commissione, tuttavia, avrebbe creduto eccedere il proprio mandato se fosse venuta a proporvi una disposizione qualunque, che fosse intesa a togliere le dissonanze testé ricordate, e però stima aver fatto suo debito con lo averle additate alla Camera e all'onorevole signor ministro delle finanze.

Ristringendosi quindi allo speciale compito che le fu affidato, essa vi propone di convalidare con il seguente articolo di legge i due regii decreti 18 agosto e 12 dicembre 1860, coi quali è stata modificata in alcune parti la nostra tariffa daziaria.

ALLIEVI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni alla tariffa generale delle Dogane sui diritti d'entrata riguardo ad alcuni tessuti e filati, sancite coi Regi Decreti 18 agosto e 12 settembre 1860.


Approvato nello Stato del 27. Maggio 1861.

Pittori

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Identico al qui contro.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A modificaione dei tributi daziarii portati dall'elenco di riduzioni alla tariffa daziaria, pubblicato col Reale Decreto 18 agosto passato, n.^o 4248, i diritti d'entrata pei tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone contemplati alla categoria X dovranno dalla pubblicazione del presente esigersi nell'unica misura di lire una e centesimi quaranta il chilogramma, tanto pei tessuti non sodati, quanto pei sodati (follati) e scardassati o non.

Ordiniamo che questo Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 12 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti
addì 14 settembre 1860*

Reg.º 15 Atti del Governo a c. 247

WEHLIN.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZI.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro di Finanze, che di concerto coi Ministri degli Affari Esteri e del Commercio si è fatto a rappresentare l'urgenza di adottare alcune modificazioni nei diritti doganali;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla promulgazione del presente, i diritti doganali indicati nell'unità tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Finanze, saranno riscossi all'introduzione delle merci ivi designate, in luogo di quelli vigenti.

VOL. XXIX.

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserito negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino 18 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

ad ai 23 agosto 1860

Reg.º 15 Atti del Governo a c. 210

WEURLIN.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZI.

546

Riduzioni fatte alla Tariffa generale delle Dogane sui diritti d'Entrata.

	CATEGORIE	ENTRATA		
		unità	Dazio esistente	Dazio ridotto
Categoria 8.^a				
TELE di canapa o di lino anche miste di cotone o lana	crude, bianche o miste di bianco non contenute nell'art. 4. ^b tessute a colori stampate	1 kilo	».75	».50
		1 kilo	1.25	».75
		1 kilo	1.50	1. "
Categoria 9.^a				
COTONE	in fogli cardati o gommati (ovate)	100 kilo	20. "	5. "
	semplice} non superiore al n. ^a 45. crudo} di n. ^a superiore	1 kilo	».20	».10
	filato } ritorio di qualunque n. ^a . imbianchito o tinto di qualunque qualità o n. ^a	1 kilo	».40	».20
		1 kilo	».50	».25
		1 kilo	».80	».30
TESSUTI di cotone anche misti di filo o lana	crudi o bianchi	1 kilo	».75	».40
	tinti	1 kilo	1. "	».60
	tessuti a colori	1 kilo	1.25	».75
	stampali	1 kilo	1.50	1. "
	ricamati in filo, cotone o lana	1 kilo	2.50	2. "
	incerati, verniciati o dipinti su vernice	1 kilo	».75	».50
GALLONI e NASTRI		1 kilo	1. "	».60
TAPPETI da pavimento		1 kilo	».40	».20
PIZZI, TELLE e TRICOT di Berlino		1 kilo	6. "	2. "
VELLUTO di cotone		1 kilo	1.25	».75
Categoria 10.^a				
FITTO di lana o di pelo qualunque	naturale	1 kilo	».60	».40
	tinto	1 kilo	».80	».60
TESSUTI di lana o pelo anche misti di filo o cotone	non sodati	1 kilo	2. "	1. "
	sodati (foliati), e scardassati o non	1 kilo	2. "	1.50
PIZZI di lana		1 kilo	4. "	2. "
Categoria 11.^a				
TESSUTI di seta o filosella si in pezza che in ciarpe, fazzoletti e scialli misti d'altri materie, nei quali la seta o la filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concorrono anche nella trama		1 kilo	4. "	3. "

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di finanze

VEGEZZI